

AGEVOLAZIONI

La rivalutazione dei beni d'impresa prevista dalla Legge di bilancio 2020

di Stefano Rossetti

L'[articolo 1, commi da 696 a 704, Legge di bilancio 2020](#) ha riaperto i termini per rivalutare i **beni d'impresa** apportando, tuttavia, delle modifiche rispetto alla medesima disposizione contenuta nella Legge di bilancio 2019.

Nello specifico, le novità riguardano:

- l'aliquota delle imposte sostitutive dovute;
- la possibilità di effettuare in maniera rateale i versamenti.

Dal punto di vista del **profilo soggettivo**, possono effettuare la rivalutazione i **soggetti indicati nell'articolo 73, comma 1, lettere a) e b), Tuir**, che non adottano i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio di esercizio.

Inoltre, per effetto del richiamo all'[articolo 15 L. 342/2000](#), si estende il campo di applicazione anche alle **società in nome collettivo, le società in accomandita semplice, le imprese individuali e gli enti non commerciali**, a condizione che siano fiscalmente residenti nel territorio dello Stato.

Sono altresì ammesse le **società e gli enti non residenti**, compresi i **trust**, nonché persone fisiche non residenti che esercitano attività commerciali nel territorio dello Stato mediante stabili organizzazioni.

Sotto il **profilo oggettivo**, la **Legge di Bilancio 2020** offre la possibilità di rivalutare i beni aziendali ai contribuenti che producono reddito d'impresa, tuttavia tale facoltà è limitata ai **beni d'impresa materiali e immateriali** (ancorché già completamente ammortizzati) che non formano oggetto dell'attività e alle **partecipazioni, in società controllate e collegate** ai sensi dell'[articolo 2359 cod. civ.](#), costituenti immobilizzazioni.

Quindi, in definitiva, possono essere **oggetto di rivalutazione**:

- le **immobilizzazioni materiali ammortizzabili e non ammortizzabili**;
- le **immobilizzazioni immateriali** costituite da beni consistenti in **diritti giuridicamente tutelati**;
- le **partecipazioni costituenti immobilizzazioni finanziarie**, in società controllate o

collegate ai sensi dell'**articolo 2359 cod. civ.**

a condizione che:

- esse figurino nel bilancio relativo all'esercizio chiuso al **31 dicembre 2018**
- vengano rivalutate nel bilancio **dell'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018** (bilancio al **31 dicembre 2019**, per i soggetti solari).

I maggiori valori iscritti in bilancio per effetto della rivalutazione sono soggetti ad un'**imposta sostitutiva** delle imposte sui redditi, dell'Irap e di eventuali addizionali, **calcolata sui maggiori valori**, pari al:

- **12% con riferimento ai beni mobili ed immobili ammortizzabili;**
- **10% con riferimento a quelli non ammortizzabili.**

Il risparmio, rispetto alla disciplina prevista nella **Legge di bilancio 2019**, è evidente, considerando che l'aliquota prevista per i **beni ammortizzabili era del 16%**, mentre per i beni **non ammortizzabili era del 12%**.

Diversamente da quanto sopra, l'imposta sostitutiva dovuta per l'affrancamento del **saldo attivo di rivalutazione è stata confermata in misura pari al 10%**.

Rilevanti novità rispetto al passato riguardano **le tempistiche di versamento delle imposte sostitutive**. Infatti l'[articolo 1, comma 701, Legge di bilancio 2020](#) ha previsto la facoltà effettuare i versamenti delle imposte sostitutive in **maniera rateale** in ragione del loro importo complessivo, in particolare:

1. per importi dovuti **fino a 3.000.000 di euro** è possibile effettuare il versamento fino ad un massimo di **tre rate** di pari importo con le seguenti scadenze:

- la prima rata deve essere pagata entro **il termine di versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d'imposta in cui è avvenuta la rivalutazione**;
- le altre rate devono essere versate entro **il termine rispettivamente previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relativi ai periodi d'imposta successivi**;

2. per importi dovuti **superiori a 3.000.000 di euro** le imposte sono rateizzabili nella misura massima di **sei rate** di pari importo scadenti:

- la prima, **entro il termine di versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d'imposta in cui è avvenuta la rivalutazione**;
- la seconda, **entro il termine previsto per il versamento della seconda o unica rata di acconto delle imposte sui redditi relativa al periodo d'imposta successivo**;
- le altre, **entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi ed entro il termine previsto per la seconda o unica rata di acconto delle imposte sui**

redditi per i periodi d'imposta successivi.

Inoltre, è espressamente previsto che tali versamenti **possono essere eseguiti mediante compensazione**, ai sensi delle disposizioni contenute nelle sezioni I e III del **D.Lgs. 241/1997**.

Infine, per ciò che riguarda la **decorrenza degli effetti fiscali**, della **rivalutazione la Legge di bilancio 2020** ha confermato le **tempistiche della precedente misura**, ovvero:

- in linea generale, la rivalutazione ha effetto dal **terzo esercizio successivo a quello di effettuazione** (dal 2022 per i soggetti solari);
- per i beni immobili, i maggiori valori si considerano riconosciuti con effetto **dal periodo d'imposta in corso alla data del 1° dicembre 2021**;
- per quanto riguarda la determinazione delle plus/minusvalenze a seguito di cessioni a titolo oneroso, assegnazioni ai soci e destinazioni a finalità estranee all'esercizio d'impresa ovvero al consumo personale o familiare dell'imprenditore, il maggior valore è **riconosciuto a decorrere dal quarto esercizio successivo a quello nel quale la rivalutazione è stata eseguita**, e quindi a decorrere dall'esercizio 2023 per i soggetti solari.

Per approfondire questioni attinenti all'articolo vi raccomandiamo il seguente corso:

Seminario di specializzazione

NOVITÀ FISCALI 2020: LA LEGGE DI BILANCIO E IL COLLEGATO FISCALE

[Scopri le sedi in programmazione >](#)